

## RELAZIONE INTRODUTTIVA

*Antonio Padoa Schioppa*

Buongiorno a tutti, sono onorato di essere qui oggi. Devo dire che ho tentato di convincere la professoressa Tenella che, non essendo io un esperto della tematica che stiamo trattando, che è di grandissimo rilievo, forse non era il caso di fare il mio nome; questo tentativo è andato a vuoto ed eccomi qui. Voglio introdurre il Convegno con brevi parole.

In primo luogo, saluto con favore il fatto che, nell'affrontare una tematica così nuova e così complessa, si sia voluto, da parte di chi ha concepito il Convegno, fare appello anche a due componenti a mio avviso fondamentali, la componente storica sulla quale sentiremo tra breve l'intervento di Giovanni Chiodi e la componente comparatistica sulla quale ci intratterrà Michele Graziadei, ma non solo lui.

In una tematica come questa una ricognizione storica ha un sicuro valore, perché nel passato questa fascia di iniziative e di istituzioni che sono pubbliche e private allo stesso tempo hanno conosciuto fin dal Medioevo, ma anche in seguito e fino a tempi molto recenti, uno sviluppo giuridico istituzionale polivalente di grande interesse; non certo nel senso che esso suggerisca soluzioni per il presente, ma perché ci dà l'idea di come certe esigenze della società che non nascono certamente oggi ma sono state sempre presenti, nel passato hanno dato luogo a configurazioni per molti aspetti mirabili.

La seconda componente che riceve il giusto riconoscimento è la componente comparatistica, che è fondamentale. Chi vi parla è convinto che questo approccio consenta non solo di comprendere meglio la nostra realtà ma anche di legiferare meglio, sulla scorta dell'esperienza altrui. Fino a tempi non più tanto recenti, nel legiferare l'Italia dava grande peso al confronto con discussioni e con le scelte legislative degli altri Paesi europei. Se si vanno a consultare i lavori preparatori, ho presenti in particolare quelli per il Codice di commercio del 1882, che ho studiato a suo tempo, ma lo

stesso vale per gli altri settori dell'ordinamento pubblico e privato, si può rilevare che spesso questa procedura ha consentito di ottenere risultati di eccellenza. Il Codice del 1882 venne considerato il migliore in Europa per decenni. Molti degli stessi ministri, penso per esempio a Pasquale Stanislao Mancini, prima di scrivere un articolo del nuovo Codice andavano a vedere con estrema attenzione cosa stava facendo la Francia, cosa stava facendo il Belgio, cosa stava facendo la Germania e poi sceglievano e spesso miglioravano. La componente comparatistica è dunque preziosa in un settore così suscettibile di soluzioni anche nuove.

Il Rettore ci diceva or ora di non essere nominalista ed io posso concordare, ma su una questione mi dichiaro nominalista, non ho mai accettato che il nome nobile, antico di secoli, di Facoltà di Giurisprudenza scompaia dall'orizzonte delle denominazioni universitarie; e vedo con piacere che così è stato anche da noi in occasione di questo convegno, come attesta la presenza del preside Gianroberto Villa.

Il libro di Andrea Fusaro io l'ho soltanto scorso, non l'ho studiato, ma mi pare un testo non solo tempestivo ma anche molto esauriente e approfondito e quindi sono certo che la discussione di oggi avrà anche il significato di valutare la nuova normativa, perché i nuovi testi di legge vanno discussi, vanno valutati. Le leggi del 2017 e del 2020 e poi la dottrina che si sta sviluppando su questo fronte mi inducono ad aggiungere che qui siamo di fronte a uno dei tanti capitoli di una riconsiderazione, che è in corso ormai da diversi anni, di quello che deve essere il rapporto tra pubblico e privato. Siamo in un versante, è già stato ricordato, nel quale da un lato c'è una componente puramente privatistica di volontarismo immensa (Maria Teresa Carinci ha fatto dei numeri che davvero impressionano), d'altro lato c'è la tendenza a considerare che il privato funziona meglio del pubblico sempre e comunque, una tendenza che, a mio avviso, l'esperienza di questi ultimi anni, in tantissimi settori della vita organizzata, ha dimostrato di essere parziale; non falsa, ma parziale nel senso che certe funzioni e certe procedure devono e possono essere quantomeno ripartite tra il pubblico e il privato. Dare una presunzione di poeriorità all'elemento privato può portare fuori strada, ha già portato fuori strada, penso per esempio alle anomalie del servizio sanitario nazionale, che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti e che meriterebbero una riconsiderazione.

Siamo di fronte a una tematica in cui pubblico e privato si incrociano. È stato evocato il tema delle fondazioni. Occorre capire fino a che punto una fondazione che pertiene al terzo settore possa funzionare adeguatamente, in base per esempio alla quota di finanziamento pubblico rispetto al finanziamento privato, solo se adotta al proprio interno – nella scelta dei colla-

boratori, nelle regole di decisione – le normative pubblicistiche. O se invece, e sino a che punto, l'elemento privatistico e l'elemento pubblicistico si debbano comporre in modo nuovo, non nel senso di una assoluta libertà organizzativa ma neppure nel senso di una over-pubblicizzazione, che troppo spesso produce un eccesso impressionate di disposizioni normative, sovente inconciliabili, invano combattute dai molteplici interventi legislativi denominati di “semplificazione”, la cui lettura produce solo sconforto.

Si tratta di individuare regole che nello stesso tempo ottengano le finalità volute – che sono di carattere sociale, di carattere pubblico, di carattere culturale – senza con ciò sacrificare né la certezza né l'equità, nello stesso tempo individuando procedure nuove ed efficaci anche nella componente pubblica. Questo in realtà sarebbe un grande compito dei giuristi, a cominciare da quelli delle Facoltà di Giurisprudenza. Il potenziale campo di lavoro è immenso e chi vi parla da decenni si sorprende a rimpiangere che a questa predisposizione di regole nuove l'Università dedichi uno spazio insufficiente, a differenza di quanto avveniva ad esempio da parte dei grandi giuristi dell'Ottocento, per non parlare dei giuristi dell'Illuminismo. Ma su ciò si potrà tornare, auspicabilmente, in altra occasione.

La parola è ora a Giovanni Chiodi dell'Università Bicocca di Milano, per la sua relazione dal titolo “Lo svolgimento di attività di interesse generale: le origini storiche”.